



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	144 del 09/04/2020
-----------------------	--------------------

Area	Staff
-------------	-------

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – DIVIETO DI UTILIZZO E DI FREQUENTAZIONE DELLE AREE VERDI, DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI E DEI SENTIERI LUNGO GLI ARGINI E LE GOLENE DEL FIUME BRENTA, DEL TORRENTE SILAN E DEGLI ALTRI CORSI D'ACQUA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE E SULLE COLLINE IN TERRITORIO COMUNALE, E DIVIETO DI STAZIONAMENTO NELLE MEDESIME AREE.

IL SINDACO

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. nuovo "Coronavirus") nel territorio regionale e nazionale e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo e dalla Regione Veneto per la gestione dell'emergenza sanitaria.

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti, con le quali, intervenendo a tutela della salute pubblica, si sono disposte fino a venerdì 3 aprile 2020 ulteriori limitazioni e restrizioni, rafforzative delle misure nazionali o regionali e non in contrasto con le stesse, allo scopo di fronteggiare situazioni potenzialmente pericolose per la diffusione del contagio:

- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 110 del 12.03.2020, avente ad oggetto *"Ordinanza a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" – temporanee misure preventive di chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali"*;
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 124 del 20.03.2020, avente ad oggetto *"Ordinanza a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 – chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali"*;
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 129 del 23.03.2020, avente ad oggetto *"Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 – prescrizioni per le ditte concessionarie di stand e/o aree di vendita presso il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso comunale"*;
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 130 del 24.03.2020, avente ad oggetto *"Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 - sospensione dell'esercizio dei giochi leciti (es. lotto, 10 e lotto, new slot e vendita gratta e vinci e assimilati) all'interno degli esercizi commerciali "misti" quali tabaccherie ed edicole"*;
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 138 del 03.04.2020, avente ad oggetto *"Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 - proroga fino a lunedì 13 aprile 2020 delle disposizioni contenute nelle proprie precedenti ordinanze n. 110 del 12.03.2020, n. 124 del 20.03.2020, n. 129 del 23.03.2020 e n. 130 del 24.03.2020"*.

VISTO il DPCM 1 aprile 2020, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il quale proroga fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, ovvero:

- dei DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;
- delle disposizioni ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 dell'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 marzo 2020;
- dell'ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020.

Le prescrizioni del DPCM 1 aprile 2020 sono efficaci a far data dal 4 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020.

PRESO ATTO delle ordinanze ordinarie in materia di viabilità, a firma del Dirigente dell'Area Quarta del Comune di Bassano del Grappa, reg. unico n. 126 del 23.03.2020 e reg. unico n. 142 del 07.04.2020, le quali hanno istituito – fino a lunedì 13 aprile 2020 – la chiusura al traffico ciclopedonale del percorso in alveo destra fiume Brenta, nel tratto compreso tra via Volpato e Campese.

RITENUTO, nell'approssimarsi delle giornate festive di Pasqua e Pasquetta e per evitare assembramenti, di intervenire con un più ampio e incisivo provvedimento a tutela della salute pubblica, disponendo il divieto di utilizzo e di frequentazione delle aree verdi, dei percorsi ciclopedonali e dei sentieri lungo gli argini e le golene del fiume Brenta, del torrente Silan e degli altri corsi d'acqua all'interno del territorio comunale e sulle colline in territorio comunale, e il divieto di stazionamento nelle medesime aree, fino alle ore 24:00 di lunedì 13 aprile 2020 compreso, e poi, eventualmente, fintantoché saranno vigenti le misure rafforzate di contenimento che verranno reiterate dal Governo (riservandosi successivamente un ulteriore e analogo provvedimento, qualora sopravvenuti DPCM dovessero estendere ancora ed oltre il 13 aprile 2020 le misure restrittive).

VISTO e RICHIAMATO anche l'art. 35 del D.L. 9/2020, in base al quale, *“a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”* e ritenuto che le disposizioni limitative di seguito specificate nella presente ordinanza non si pongano in contrasto con le disposizioni statali e regionali in materia.

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 comma 8.

O R D I N A

con decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 di lunedì 13 aprile 2020, salvo proroghe e rinnovi ulteriori in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai conseguenti provvedimenti del Governo o della Regione Veneto, il divieto di utilizzo e di frequentazione delle aree verdi, dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri lungo gli argini e le golene del fiume Brenta, del torrente Silan e degli altri corsi d'acqua all'interno del territorio comunale e sulle colline in territorio comunale, e il divieto di stazionamento nelle medesime aree.

È fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinanza, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa.

Le **Forze di Polizia** sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL; si richiama anche il disposto dell'art. 650 C.P., il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia locale;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio Viabilità dell'Area Quarta, per la predisposizione e apposizione della relativa segnaletica e cartellonistica, da posizionare *in loco*.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, li 9 aprile 2020

IL SINDACO

avv. ELENA PAVAN

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)